

476.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 7 — Realizzazione di una centrale elettrica a Striano - Napoli) .....	12
Missioni vevoli nella seduta del 2 febbraio 1999 .....	3	(Sezione 8 — Sospensione degli sfratti) .....	13
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3	<b>Proposte di legge nn. 414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755</b> .....	15
Ministro per la funzione pubblica (Trasmisione di un documento) .....	4	(Sezione 1 — Articolo 1, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	15
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	4	(Sezione 2 — Articolo 2 ed emendamenti) ..	19
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 3 — Articolo 3 ed emendamenti) ..	20
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	5	<b>Disegno di legge di conversione n. 5544</b> .....	21
(Sezione 1 — Comportamento delle forze dell'ordine in Brasile) .....	5	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	21
(Sezione 2 — Suicidio della detenuta Sabrina Borgese) .....	5	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	22
(Sezione 3 — Viabilità in provincia di Padova) .....	6	(Sezione 3 — Emendamenti ed articoli aggiuntivi agli articoli del decreto-legge) .....	23
(Sezione 4 — Sospensione del decreto istitutivo del parco del Gennargentu) .....	9	<b>Disegno di legge S. 1342 (approvato dal Senato) n. 3500</b> .....	29
(Sezione 5 — Nube radioattiva nell'Italia settentrionale) .....	10	(Sezione 1 — Articolo 1) .....	29
(Sezione 6 — Iniziative della magistratura nei confronti di giornalisti) .....	11	(Sezione 2 — Articolo 2) .....	29

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 2 febbraio 1999**

Albanese, Angelini, Berlinguer, Bindi, Borghezio, Bova, Bressa, Carmelo Carrara, Cerulli Irelli, D'Alema, D'Amico, Danese, De Benetti, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Marco Fumagalli, Giacalone, Lamacchia, Lumia, Mancuso, Mangiacavallo, Masi, Matrangola, Micciché, Molinari, Napoli, Neri, Pennacchi, Ranieri, Scozzari, Sinisi, Stradella, Turco, Turrone, Vendola, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albanese, Angelini, Benvenuto, Berlinguer, Bindi, Borghezio, Bova, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Carmelo Carrara, Cerulli Irelli, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Benetti, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Marco Fumagalli, Giacalone, Lamacchia, Lumia, Mancuso, Mangiacavallo, Masi, Matrangola, Mattioli, Micciché, Molinari, Morgando, Napoli, Neri, Pennacchi, Ranieri, Scozzari, Sinisi, Stradella, Treu, Turco, Turrone, Vendola, Gaetano Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 1° febbraio 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TASSONE e VOLONTÈ: « Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario » (5625);

MANZIONE ed altri: « Disposizioni in materia di sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche » (5626).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta  
di legge costituzionale.**

In data 1° febbraio 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

BOATO: « Norme in materia di forma di governo delle regioni a statuto ordinario » (5623).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

BOATO e FRATTINI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali della provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel

pubblico impiego » (5203) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

BOATO: « Norme in materia di forma di governo delle Regioni a statuto ordinario » (5623) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

#### *II Commissione (Giustizia):*

POZZA TASCA ed altri: « Introduzione dell'articolo 601-bis del codice penale recante istituzione del reato di tratta degli esseri umani » (5350) *Parere delle Commissioni I, III, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

#### **Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

Il ministro per la funzione pubblica, ha trasmesso, con lettera in data 28 gennaio 1999, ai sensi dell'articolo 30, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la relazione sullo stato della pubblica amministrazione per l'anno 1997, predisposta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per la funzione pubblica (doc. XIII, n. 3-ter).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è allegato — ai sensi dell'articolo 16, della legge 29 marzo 1983, n. 93 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 1999 (doc. XIII, n. 3), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 1° ottobre 1998.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 30 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b),

della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di ricerca e sviluppo n. SGD/05-98 relativo alla fase di definizione del velivolo sostituto dell'Atlantic-1 denominato « Maritime Patrol Aircraft (MPA) Replacement Programme Definition Phase ».

Tale richiesta è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 marzo 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 30 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di ricerca e sviluppo n. 5/98 relativo allo sviluppo dell'aggiornamento del sistema d'arma HARM (AGM-88B).

Tale richiesta è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 marzo 1999.

Il ministro della difesa, con lettera in data 30 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di ricerca e sviluppo n. 6/98 relativo allo sviluppo del sistema d'arma IRIS-T.

Tale richiesta è deferita alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 marzo 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 - Comportamento delle forze dell'ordine in Brasile)****A) Interrogazione:**

CENTO. — *Al Ministro degli affari esteri.*  
— Per sapere — premesso che:

in Brasile spesso le forze dell'ordine, nella lotta alla criminalità, utilizzano metodi e strumenti che violano i diritti umani;

il semplice sospetto di coinvolgimento in attività criminose ha spesso determinato interventi delle forze dell'ordine locali in cui si è verificata l'eliminazione fisica dei sospettati con un probabile eccesso di sicurezza e legittima difesa;

significativo, ad esempio, è quanto accaduto nel mese di ottobre 1997, nella regione conosciuta come Favela do Monsenhor Guilherme, Colonia dei Pescatori, della città di Foz do Iguacu (Paraná): un gruppo di agenti (secondo le testimonianze tra i 10 e i 20) della polizia civile è entrato nella casa dove abitava Geovane Medina, 15 anni, che si trovava in compagnia di Arnaldo Oziel Magelos, 16 anni, Adenilson Matos, 17 anni, ed Eli de Oliveira, di 19 anni;

i ragazzi si erano riuniti per assistere alla partita del Brasile ed erano rimasti lì a pernottare;

gli agenti sembra abbiano sfondato la porta e quindi arrestato e ammanettato i quattro ragazzi che, portati fuori dall'abitazione, sono stati torturati e uccisi in un terreno incolto situato nelle vicinanze;

le persone del luogo che si avvicinavano per vedere il motivo del tumulto sono state minacciate e costrette a chiudersi nelle case —:

quali iniziative intenda intraprendere, nelle sedi diplomatiche opportune, affinché le autorità brasiliane assicurino alle persone pur coinvolte in attività criminose un regolare processo, con il riconoscimento e il rispetto dei diritti umani. (3-01808)

(17 dicembre 1997)

**(Sezione 2 - Suicidio della detenuta Sabrina Borgese)****B) Interrogazione:**

DE BENETTI e CENTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel carcere femminile di Genova Pontedecimo, nella notte del 12 febbraio 1998, tra le ore 23 e le 24, Sabrina Borgese — detenuta, tossicodipendente, da quasi nove mesi — si è uccisa impiccandosi alle sbarre della cella;

doveva scontare ulteriori nove mesi per una condanna definitiva di un anno e mezzo di carcere;

secondo dichiarazioni della madre, Sabrina stava poco bene, avrebbe avuto rapporti difficili con altre colleghe di detenzione, avrebbe inoltre avuto minacce di violenze sessuali;

nei giorni precedenti sarebbe stata colpita da una sindrome depressiva e

avrebbe avuto un diverbio pesante con altre recluse, tanto da indurre la direzione del carcere a sottoporla ad un procedimento disciplinare ed al trasferimento in una sezione di isolamento, la cosiddetta sezione Torre;

Sabrina Borgese quando è stata trovata ormai senza vita, avrebbe avuto dei lividi nel corpo ben visibili —:

se sia al corrente di tale situazione;

se risulti lo stato attuale delle indagini della magistratura genovese;

se il tragico episodio non renda ancora più evidente e necessario una particolare cura di assistenza e recupero dei tossicodipendenti nelle carceri;

se infine, soprattutto, il Governo non ritenga necessario un urgente ripensamento della politica fino ad oggi adottata per combattere il problema della tossicodipendenza, e sulla necessità che anche in Italia sia possibile sperimentare la somministrazione dell'eroina a scopo terapeutico e sotto controllo medico;

quali siano le condizioni umane e sociali del carcere di Pontedecimo, in particolare delle detenute tossicodipendenti.

(3-01986)

(18 febbraio 1998)

### **(Sezione 3 - Viabilità in provincia di Padova)**

#### **C) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, il decreto legislativo n. 112/1998 prevede il passaggio della titolarità delle competenze in materia di viabilità dallo Stato alle regioni, previa definizione della rete stradale di interesse nazionale, per la quale la competenza rimane in capo allo Stato; la legge n. 191/1998 tuttavia prevede per tale passaggio, che in origine

avrebbe dovuto essere definito entro il presente mese di luglio, delle procedure più accorte e dei tempi più distesi, che consentono una riflessione più attenta ai fini della definizione della rete stradale nazionale, secondo criteri possibilmente non solo quantitativi e formali; la stessa legge determina anche uno stretto collegamento funzionale tra passaggio di competenze e definizione della rete nazionale da un lato, e riorganizzazione dell'Ente nazionale per le strade dall'altro;

per la regione Veneto, il suddetto passaggio di competenze e titolarità si è tradotto, per quanto si può evincere dalle fasi già attuate delle procedure di trasferimento, nella presa in carico di 2300 chilometri di strade su un totale di 2370, per cui resterebbero di competenza statale solo i 71 chilometri della strada statale Romea; tuttavia, da un lato questa situazione dovrà essere formalmente consolidata secondo i nuovi termini di cui alla citata legge n. 191/1998; dall'altro la regione Veneto, a causa del suo forte sviluppo economico e della sua posizione strategica nell'ambito della rete infrastrutturale nazionale e transnazionale (zone industriali, direttrici di traffico nazionale, collegamenti con le frontiere eccetera) presenta una situazione infrastrutturale e viaria di cui non solo è riconosciuta da più parti l'insufficienza (la quale deve necessariamente essere affrontata di concerto con le autorità centrali), ma evidenzia inoltre specifiche fattispecie il cui inquadramento come di rilevanza nazionale piuttosto che locale e regionale merita un esame accorto ed attento alla luce della realtà non solo locale e delle connessioni con la rete nazionale vera e propria;

tra queste ultime fattispecie, possono senz'altro venire inquadrati, ad esempio, i collegamenti essenziali con le direttrici nazionali strada statale 309 Romea e strada statale 516 dei Vivai all'interno della regione, ed essenziali per il traffico industriale, turistico e di trasporto non solo della regione, ma anche dell'intero territorio nazionale e per quello proveniente dal, e diretto verso l'estero per via dei collegamenti transfrontalieri;

se ciò vale per i collegamenti strategici esistenti, deve valere anche per quelli non ancora in essere, ma già progettati e pianificati, di cui è riconosciuta l'importanza strategica a vari livelli; tra questi, l'attenzione va in particolare al da tempo progettato completamento del tratto di connessione di soli 5 chilometri e 320 metri da Liettoli a Piove di Sacco verso la strada provinciale dei Pescatori come collegamento diretto alla strada statale 309 Romea, a completamento della strada statale 516 dei Vivai;

la redazione del progetto esecutivo per tale collegamento tra il 1995 e il 1996 è stato oggetto di un accordo di programma tra le province di Padova e Venezia, la regione Veneto e l'allora competente Anas; nel mese di febbraio del 1996, rappresentanti dell'Anas hanno manifestato la disponibilità di assumere in carico all'Anas il suddetto tratto stradale al fine « di dare continuità al tratto principale costituito dal collegamento Padova-Chioggia-Costa Adriatica e valichi di frontiera in direzione dell'attuale Romea e della Romea commerciale... »; in attesa delle conseguenti determinazioni che la direzione centrale dell'Anas avrebbe dovuto predisporre, ed in attuazione del citato accordo di programma, la regione ha accordato alla provincia di Padova i fondi per l'elaborazione del progetto esecutivo relativo al menzionato tratto di connessione;

dai fatti concreti appena esposti (accordo di programma con vasto coinvolgimento soggettivo ed oggettivo, disponibilità alla presa in carico da parte dell'Anas, importanza strategica per i collegamenti Padova-Venezia-Chioggia-Ravenna-Riviera Adriatica-frontiere con rilevanza per il traffico turistico ed industriale anche nazionale e transfrontaliero, concessione fondi regionali per il progetto esecutivo, eccetera) e dalla conseguente ed evidente disponibilità degli organismi centrali a riconoscere come strategica l'opera in questione, emerge come incontestabile la rilevanza non solo locale e regionale, ma senz'altro anche nazionale del suddetto tratto di collegamento, la cui realizzazione

è funzionale alla rete infrastrutturale dell'intera regione, dei tratti stradali statali e nazionali, del traffico transnazionale, a scopi industriali, economici e turistici;

di conseguenza, tutti gli enti locali coinvolti, dopo avere per loro parte avviato le procedure ed i passi necessari per l'avvio dell'opera, sono rimasti in fiduciosa attesa delle determinazioni definitive a livello centrale (il più recente incontro per stabilire la necessità della verifica dei flussi di traffico ai fini della redazione del progetto esecutivo, si è svolto presso la prefettura di Padova il 1° luglio); queste determinazioni sono state ritardate, probabilmente, anche a causa dell'intanto mutato assetto legislativo *ex lege* n. 59 del 1997 e decreto legislativo n. 112/98 che impone ormai di escludere la diretta competenza dell'Anas come ente centrale in ordine a tali determinazioni, ma impone altresì di includere tra queste determinazioni quelle ministeriali relative alla individuazione della rete viaria nazionale e di quella trasferita alle regioni, e inerenti altresì la riorganizzazione dell'Anas in funzione del nuovo assetto di competenze;

se in conseguenza del mutato assetto legislativo cambiano le competenze, ciò da un lato non può certo vanificare quanto fin qui raggiunto in ordine alla espressa disponibilità degli enti regionali e statali a riconoscere la rilevanza strategica interregionale e nazionale del collegamento in questione, e dall'altro lato, come emerge dalle dichiarazioni rese dal Ministro interpellato nel corso di una audizione resa il 16 luglio 1998, deve avvenire « senza pregiudicare il processo di ammodernamento della rete stradale » e ponendo « le regioni in condizioni di operare così come avrebbe fatto lo Stato », onde « rispondere meglio agli interessi dei cittadini »; a questi fini, i termini fissati dalla legge n. 191 del 1998 possono rappresentare una utile occasione di riflessione « estensiva »;

la suddetta disponibilità del coinvolgimento nazionale, sia pure solo fattuale e

con funzione di coordinamento, in un'opera di rilievo strategico interregionale, e le relative aspettative di interazione ed assistenza da parte degli enti locali, traspasano da ultimo da una recentissima nota dell'Anas alla provincia di Padova, dell'8 giugno, in cui si precisa che per il suddetto tratto da realizzare è stata avviata la valutazione di impatto ambientale, ed il relativo progetto esecutivo (che dunque l'ente centrale considera come necessariamente elaborando) dovrà conformarsi alla normativa statale, regionale e Cnr in vigore; il dialogo tra enti locali e centrali è dunque ancora attivo ed aperto, con volontà di successo fattuale da parte di entrambi i lati;

d'altra parte, il Ministro interpellato, nella citata e recentissima audizione, rileva egli stesso che, per garantire una gestione ottimale del periodo transitorio, l'attribuzione delle competenze alle regioni non esclude, ove necessario, « l'affidamento temporaneo all'Anas di funzioni relative a strade già trasferite »; lo stesso decreto legislativo n. 112/1998 prevede che l'Anas sia temporaneamente affidatario della gestione anche delle strade già trasferite;

le considerazioni fin qui svolte, ed in particolare i tre dati della perdurante disponibilità centrale a riconoscere l'importanza strategica di fattispecie solo formalmente locali ma sostanzialmente rilevanti a livello interregionale, la necessità di un trasferimento senza traumi e nel rispetto delle esigenze di ammodernamento, ed il pur provvisorio mantenimento in capo all'Anas di competenze relative a strade già trasferite, consentono la seguente conclusione: esistono situazioni viarie di interesse strategico interregionale e nazionale anche a livello formalmente locale, di cui lo Stato, e per esso l'Anas, può e deve prendere atto a prescindere dal formale trasferimento di cui alla legge n. 59 del 1997 ed al decreto legislativo n. 112 del 1998; questa presa d'atto ed il relativo coinvolgimento nell'interesse nazionale non deve estrinsecarsi necessariamente nell'allargamento formale della rete viaria qualificata come nazionale, ma può consistere in un manteni-

mento di competenze funzionali e/o economiche (affinché le regioni possano agire « come farebbe lo Stato »), ovvero nel coordinamento operativo con le regioni competenti per la realizzazione delle opere in questione; pur riconoscendo la competenza regionale a norma delle recenti disposizioni, può così profilarsi il riconoscimento del rilievo strategico ed un conseguente contributo economico ovvero organizzativo, ovviamente vincolando la regione coinvolta alla priorità riconosciuta; quanto alle risorse economiche, risulta che il Cipe abbia preso atto che vi sono disponibilità non impegnate per le quali spetta al Ministro dare indicazioni di utilizzo;

nel caso di specie, relativo al completamento della connessione con la strada statale n. 309 Romea, in sede centrale ne era stata riconosciuta l'importanza strategica, con l'avvio di tutte le procedure del caso; poi, nelle more della nuova normativa, la regione non ha inserito tale opera nelle priorità di fascia A; il che significa che, venendo meno anche la competenza dell'Anas in favore di quella regionale, paradossalmente l'opera viaria resta scoperta, e non sarà realizzata da nessuno; e ciò nonostante i riconoscimenti di cui sopra, le attese della popolazione e delle economie locali e non, e del coinvolgimento degli enti locali che, sulla base dell'affidamento determinato dall'*iter* fin qui svolto e dei perduranti rapporti con l'Anas, continuano a muoversi in funzione del progetto esecutivo; ovviamente, da un lato l'opera a questo punto merita di essere eseguita; dall'altro, la regione non può essere lasciata a se stessa nemmeno nella inerzia; allora, in relazione alle conclusioni di cui al punto precedente, ed in attuazione pratica delle stesse, se da un lato cambiano le competenze, e dall'altro la Regione non inserisce l'opera in questione nella fascia A nonostante il riconosciuto rilievo strategico per i collegamenti nazionali verso la strada statale n. 309, la strada statale n. 516, le autostrade, le grandi zone industriali, la Riviera adriatica e le frontiere, il riconoscimento della rilevanza dell'opera ed il mantenimento da parte dell'Anas di competenze anche per strade

trasferite dovrebbero consentire che, senza disconoscere la competenza regionale, il ministero e l'Anas intervengano per eliminare gli ostacoli all'ammodernamento della rete viaria, ed assistano gli enti locali nel completamento dell'*iter* che gli stessi hanno avviato e stanno portando avanti per la realizzazione dell'opera in questione —:

se, in relazione a quanto esposto, ed alla disponibilità manifestata il 16 luglio 1998 ad accogliere nuove proposte relative all'individuazione della rete stradale nazionale, non ritenga di estendere tale disponibilità anche ad interventi strategicamente funzionali a tale rete nazionale;

se, in relazione a ciò, non ritenga di condividere il giudizio sulla importanza strategica, peraltro già riconosciuta, della realizzazione del collegamento della strada da Liettoli a Piove di Sacco (Padova) verso la strada provinciale dei Pescatori in funzione del collegamento con la strada statale n. 309 Romea, ai fini del completamento della strada statale n. 516 dei Vivai, in considerazione delle necessità interregionali e nazionali nella connessione tra Padova, Venezia, Chioggia, Ravenna, le grandi zone industriali ed urbane, la riviera adriatica e le frontiere, e quindi di convenire che la suddetta opera non può restare confinata nell'ambito della rilevanza locale, pur trattandosi di poco più di 5 chilometri, che soprattutto il traffico pesante ed industriale attendono da anni;

se quindi, senza disconoscere l'eventuale competenza regionale alla scadenza dei termini di cui alla legge n. 191 del 1998, ma realizzando la possibilità dell'affidamento temporaneo di competenze all'Anas nel senso esposto, non intenda comunque dare attuazione concreta a tale riconosciuta rilevanza, venendo incontro alle attese degli enti locali coinvolti ed alle esigenze date dalle procedure e dai passi già avviati, ed adoperandosi per un sollecito completamento di tali passi e procedure verso il progetto esecutivo, di cui da tempo si tenta l'affidamento e la redazione, sulla base di certezze attuative che possono

provenire solo dagli organi centrali sino ad oggi coinvolti, come l'Anas, che resta infatti l'interlocutore degli enti locali sul merito della questione;

se, in conclusione, non intenda intervenire, non solo per la questione specificamente esposta, ma in genere per tutti i casi simili, per coordinare, definire chiaramente e sollecitare operativamente i ruoli e le azioni di regioni, enti locali ed Anas nel corso di questo delicato periodo transitorio determinato dai termini fissati dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge n. 191/1998, al fine di definire questioni pendenti ed avviate, di cui si attende la risoluzione in relazione ad aspettative da tempo maturate nei rapporti con gli enti centrali, e per consentire il completamento di procedure e di opere avviate da tempo. E ciò anche per ragioni di coerenza con le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 16 luglio 1998 dinanzi alla competente Commissione della Camera, per l'attuazione della legge n. 59 del 1997, ed in precedenti risposte ad atti di indirizzo e sindacato ispettivo sull'argomento.

(2-01334)

« Saonara ».

(30 luglio 1998)

**(Sezione 4 – Sospensione del decreto istitutivo del parco del Gennargentu)**

**D) Interrogazione:**

PISANU, ALEFFI, AMATO, APREA, ARACU, ARMOSINO, BAIAMONTE, BECCHETTI, BERGAMO, BERLUSCONI, BERRUTI, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BIONDI, BONAIUTI, DONATO BRUNO, BURANI PROCACCINI, CALDERISI, CASCIO, CESARO, CICU, COLLAVINI, COLLETTI, COLOMBINI, CONTE, COSENTINO, COSTA, CRIMI, CUCCU, DE GHISLANZONI CARDOLI, DELL'ELCE, DELL'UTRI, DE LUCA, DEODATO, DI COMITE, DI LUCA, D'IPPOLITO, DIVELLA, FILOCAMO, FLORESTA, FRATTA PASINI, FRATTINI, FRAU, GAGLIARDI,

GARRA, GASTALDI, GAZZARA, GAZZILLI, GIANNATTASIO, GIOVINE, GIUDICE, GIULIANO, GUIDI, LAVAGNINI, LEONE, LO JUCCO, LORUSSO, MAIOLO, MAMMOLA, MANCUSO, MAROTTA, MARRAS, MARTINO, MARTUSCIELLO, MARZANO, MASIERO, MASSIDDA, MATACENA, MATRANGA, MELOGRANI, MICCICHÈ, MICHELINI, MISURACA, NAN, NICCOLINI, PAGLIUCA, PALMIZIO, PALUMBO, PAROLI, PILO, PIVA, POSSA, PRESTIGIACOMO, PREVITI, RADICE, REBUFFA, RIVELLI, RIVOLTA, ROMANI, ROSSETTO, ROSSO, ALESSANDRO RUBINO, RUSSO, SANTORI, SAPONARA, SCAJOLA, SCALTRITTI, SCARPA BONAZZA BUORA, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA, TABORELLI, TARADASH, TARDITI, TORTOLI, TREMONTI, URBANI, VALDUCCI, VIALE, VITALI e VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la proposta di istituire il Parco del Gennargentu ha suscitato vaste contrastanti reazioni nella pubblica opinione regionale e, in particolare, presso le amministrazioni comunali e le popolazioni più direttamente interessate;

recentemente il consiglio regionale della Sardegna ha approvato all'unanimità un ordine del giorno che impegna la giunta regionale a chiedere al Governo nazionale la sospensione dell'intesa Stato-regione sull'istituzione del Parco del Gennargentu;

nonostante ciò il Ministro dell'ambiente Ronchi ha inusitatamente provveduto alla promulgazione del decreto istitutivo del Parco ed alla sua perimetrazione, comprendendovi addirittura territori di comuni che si erano formalmente dichiarati contrari;

tale decisione ha suscitato l'unanime, indignata protesta delle istituzioni locali, avendo la regione Sardegna la potestà statutaria di impugnare unilateralmente atti di Governo contrari alla propria volontà politica, potestà peraltro inspiegabilmente non esercitata, in questo caso, dalla giunta regionale;

a seguito di tutto ciò si sono verificate reazioni veementi e perfino violente da parte degli ambienti sociali più direttamente coinvolti, tanto da indurre il presidente della giunta regionale ad annullare l'incontro previsto per il 18 maggio col Ministro Ronchi e le opposizioni a presentare una mozione di sfiducia alla giunta sarda per la mancata attuazione dell'indirizzo politico del consiglio regionale;

gli interroganti si riservano di presentare una mozione di sfiducia al Ministro Ronchi —:

se non ritenga necessario sospendere immediatamente il decreto istitutivo del Parco del Gennargentu, onde ripristinare i rapporti istituzionali unilateralmente violentati dallo stesso Ministro e riaprire il dialogo tra istituzioni e popolazioni locali, senza il consenso delle quali l'istituzione del Parco del Gennargentu rischia di diventare atto di mera prevaricazione centralista e causa di gravi reazioni sociali.

(3-02387)

(19 maggio 1998)

### **(Sezione 5 — Nube radioattiva nell'Italia settentrionale)**

#### **E) Interrogazioni:**

VOLONTÈ, FABRIS e MARINACCI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa riportano di una nube radioattiva che ha investito il nord del Paese —:

se non ritenga di fornire al Parlamento ogni utile informazione su queste allarmanti notizie, come pure sulle conseguenti iniziative a tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. (3-02502)

(12 giugno 1998)

SELVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio per la sicurezza nucleare spagnolo (Csn) nei giorni scorsi ha ammesso che da una fonderia di Algeciras nel sud della Spagna c'è stata una fuga radioattiva;

la nube radioattiva è arrivata fino all'Italia, al Canton Ticino e alle regioni del sud della Francia —:

per quale motivo l'opinione pubblica abbia saputo con 15 giorni di ritardo dell'incidente accaduto in Spagna;

che tipo di contaminanti fossero contenuti nella nube e quali effetti abbiano provocato sulle persone, animali e vegetali che sono entrati a contatto con la nube radioattiva. (3-03342)

(29 gennaio 1999)

(ex 5-04672 del 16 giugno 1998)

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

tra la fine di maggio ed i primi di giugno del 1998 una nube radioattiva ha fatto salire la presenza del cesio 137 nell'atmosfera di mezza Europa;

l'alterazione avrebbe interessato, oltre all'Italia settentrionale, la Svizzera, la Francia, la Spagna e l'Austria;

l'incidente che ha causato l'inquinamento radioattivo è avvenuto in una acciaieria di Algeciras, in Spagna, il 25 maggio 1998;

le autorità spagnole hanno aspettato fino al 12 giugno 1998 per avvertire quelle europee;

in Italia l'aumento di radioattività era stato registrato fin dal 25 maggio 1998, ma è stato reso noto solo il 10 giugno;

Greenpeace contesta le dichiarazioni rassicuranti di quanti affermano che non ci sono pericoli per le persone;

il Wwf parla di reticenze e minimizzazioni non giustificate;

le associazioni ambientaliste hanno lanciato l'allarme sui rischi derivanti al nostro Paese dall'importazione di materiali ferrosi radioattivi, provenienti soprattutto dai Paesi dell'est europeo —:

per quale motivo si sia tenuta nascosta la notizia dell'aumento della radioattività nell'aria;

chi abbia deciso di non avvisare immediatamente la popolazione di quanto stava accadendo;

quale sia l'entità del fenomeno e quali siano le regioni italiane maggiormente interessate;

quali iniziative intendano assumere per verificare una possibile contaminazione della popolazione e del territorio;

quali informazioni sanitarie intendano diffondere tra i residenti nelle regioni maggiormente interessate dall'inquinamento radioattivo;

quali iniziative intendano assumere per combattere il traffico delle scorie radioattive. (3-03343)

(29 gennaio 1999)

(ex 4-18220 del 16 giugno 1998)

### **(Sezione 6 – Iniziative della magistratura nei confronti di giornalisti)**

#### **F) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il giorno 5 maggio 1998 è apparsa, sul quotidiano *il Giornale*, un'intervista del giornalista Stefano Zurlo a Stanton H. Burnett, sessant'anni, ex professore universitario di scienze politiche, consigliere dell'ambasciata americana a Roma dal 1974 al 1978 e dal 1980 al 1983, già direttore degli studi del prestigiosissimo

Centro studi strategici internazionale (Csis) di Washington;

nel corso dell'intervista, Burnett illustrava il contenuto di un libro scritto a quattro mani con un giornalista italiano, Luca Mantovani, dal titolo *The italian guillotine*, pubblicato fino ad oggi solo negli Usa, proprio a cura del Csis;

nell'intervista Burnett spiega che secondo il suo punto di vista « Mani pulite è stato un *golpe* » che ha portato all'eliminazione del pentapartito e a favorire in qualche modo la presa di potere da parte del Pds;

*La Stampa* di mercoledì 9 giugno 1998 ha dedicato un'intera pagina al libro, ponendosi l'interrogativo se Mani pulite è stata una sfida tra magistrati e politici o un *golpe* postmoderno;

nel frattempo, Stefano Zurlo ha reso noto su *il Giornale* del 12 giugno 1998 di essere stato raggiunto da un atto di citazione lungo ben ventuno pagine, inviatogli da Gherardo Colombo e Francesco Greco (quest'ultimo nemmeno citato nell'articolo incriminato) che si sentono diffamati dall'intervista « vera o falsa che sia » e chiedono un congruo risarcimento danni;

nella citazione Stunton H. Burnett viene definito « un certo Burnett », dimenticando l'autorevolezza del personaggio e che il libro è stato presentato a fine aprile alla stampa internazionale al Campidoglio di Washington —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare che nel nostro Paese la libertà di stampa venga soffocata attraverso un'azione di sistematica intimidazione dei giornalisti che osano dare voce, nei loro articoli e interviste, ad opinioni e interpretazioni di quanto accaduto in Italia negli ultimi anni sgradite ad alcuni magistrati del *pool* di Mani pulite, peraltro noti per le loro continue esternazioni.

(2-01211) « Giovanardi, Gasparri, Biondi, Aloï, Aracu, Palmizio, Di Luca, Peretti, Follini, Baïamonte, Giannattasio, Bec-

chetti, Fragalà, Galati, Carlesi, Cavaliere, Grugnetti, Chiappori, Alboni, D'Ippolito, Oreste Rossi, Selva, Filocamo, Saponara, Massida ».

(18 giugno 1998)

**(Sezione 7 – Realizzazione di una centrale elettrica a Striano - Napoli)**

**G) Interpellanza:**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente, della sanità, dei lavori pubblici, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere – premesso che:

la programmata realizzazione di una « megacentrale elettrica » e dei relativi raccordi in entrata ed in uscita a Striano (Napoli) ha suscitato vivo allarme nelle popolazioni e nelle amministrazioni interessate per i seri, accertati pericoli di contrazione di patologie tumorali, connesse all'esposizione alle onde elettromagnetiche;

è nato, di conseguenza, un lungo dibattito che ha interessato la scienza medica, gli esperti in generale ed i mezzi di informazione a tutti livelli;

il Parlamento, nei suoi due rami, è stato reiteratamente interessato da una lunga serie di atti ispettivi, anche a mente dell'articolo 138-*bis* del regolamento della Camera, ai quali, per comprensibili ragioni di economia espositiva, si fa pedissequo richiamo;

pur riconoscendo la fondatezza dei paventati, gravissimi rischi, recepita in una serie di proposte di legge – non ultima quella di iniziativa governativa (disegno di legge n. 4816) che pone rigorosissimi limiti diretti alla salvaguardia dell'incolumità dei cittadini – persiste ferma la volontà, senza alcuna plausibile e condivisibile giustificazione, di realizzare la « mega centrale »;

tale volontà emerge in modo inequivoco dai risultati di un incontro, tenutosi presso la Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri in data 28 luglio 1998, fra i rappresentanti dei ministeri interessati, la regione Campania e l'Enel, con l'esclusione dei rappresentanti delle amministrazioni locali, nel corso del quale sono stati del tutto pretermesse le decisioni di molte regioni, che hanno espresso la loro ferma opposizione alla realizzazione di centrali elettriche ad alta tensione, se non previa adozione di idonee misure di salvaguardia;

in data 4 agosto 1998, il ministero dei lavori pubblici ha decretato la proroga dei termini per il completamento dei lavori, fissando il termine ultimo al 14 agosto 1999, seppur condizionando l'esecuzione stessa ad un controllo, da concludersi entro il 31 ottobre 1998, sulla non sussistenza di motivi ostativi alla realizzazione delle opere stesse;

tale generica condizione non garantisce nel modo più assoluto il rispetto delle imprescindibili esigenze di salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, se solo si consideri che tale valutazione è rimessa di fatto all'Enel, che dovrà presentare un progetto *ad hoc* entro il 30 settembre 1998;

in modo incomprensibile, il ministero dell'ambiente non ha ancora predisposto la Via (valutazione di impatto ambientale) su Striano, nonostante un'esplicita richiesta del Ministro della sanità (novembre 1997), nonché una serie di analoghi atti successivi e dello stesso ministero della sanità, che evidenziavano la necessità di un particolare rigore dei criteri di valutazione, determinato soprattutto dagli ultimi inquietanti ed allarmanti risultati delle ricerche scientifiche sui campi elettromagnetici (i più recenti dati sono contenuti in un'indagine del *National Institute of environmental health science*, commissionato dal *National Institute of health* e pubblicato nel giugno 1998, nella quale relativamente agli studi sulle leucemie infantili correlate all'esposizione a campi elettromagnetici si conclude, tra l'altro, che devono essere urgentemente fissati dei limiti di tutela sanitaria);

tale valutazione appare imprescindibile in quanto, oltre alla realizzazione della centrale e delle linee in uscita, l'impianto

sarà alimentato da due elettrodotti affiancati da 380 kV; ognuno della lunghezza di 10,5 chilometri e, pertanto, complessivamente superiori alla lunghezza che prevede la procedura di Via;

oltre a quanto su esposto, si aggiungono altri seri ed insormontabili ostacoli alla realizzazione della centrale, costituiti dal grave dissesto idrogeologico della zona sulla quale dovrebbero passare gli elettrodotti, proprio quella recentemente interessata dalla immane tragedia che ha colpito Sarno e zone limitrofe, nonché dalle caratteristiche sismiche del territorio —:

se non sia il caso, prima di consentire la realizzazione della megacentrale di Striano, di procedere, a prescindere dal richiesto progetto dell'Enel, ad una valutazione di impatto ambientale rigorosissima, che tenga presente gli ultimi risultati della scienza medica nonché la *ratio* della normativa in fase di approvazione, così come richiesto esplicitamente, senza alcun seguito, dal Ministro della sanità;

se non sia il caso di procedere ad una seria indagine sulla situazione idrogeologica del territorio, posto che i luoghi ove dovrebbero essere installati gli elettrodotti sono stati, come già riferito in premessa, interessati da imponenti e tragici fenomeni di dissesto;

se all'esito di tali accertamenti, residuando anche il minimo dubbio sulla sussistenza delle più volte rappresentate esigenze di salvaguardia, non sia opportuno revocare il decreto di proroga e, di concerto con le popolazioni e le amministrazioni locali, studiare eventuali soluzioni o percorsi alternativi al fine di garantire l'eventuale carenza di fornitura elettrica in tutto il territorio della Campania.

(2-01423)

« Cola ».

(9 ottobre 1998)

#### **(Sezione 8 – Sospensione degli sfratti)**

#### **H) Interrogazione:**

DE CESARIS, GIORDANO, NARDINI e VALPIANA. — Al Presidente del Consiglio

*dei ministri ed ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 31 ottobre 1998 è scaduta la proroga delle commissioni di graduazione degli sfratti di cui alla legge n. 61 del 1989;

nel mese di luglio del 1998 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'intervento del prefetto nel graduare l'esecuzione degli sfratti e di fatto ha superato le commissioni prefettizie di graduazione degli sfratti;

la sentenza della Corte costituzionale ha già creato nelle aree urbane ed in particolare in quelle ad alta tensione abitativa un'accelerazione nelle esecuzioni di rilascio e un aggravamento della tensione abitativa;

appare evidente che è necessario un intervento del Governo che eviti, almeno fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma delle locazioni attualmente in via di approvazione definitiva, una generalizzazione degli sfratti senza alcun criterio di graduazione che tenga conto della motivazione dello sfratto;

è altresì evidente, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale, che

non appare congrua, né efficace, la riproposizione con decreto della legge di proroga delle commissioni prefettizie che non inciderebbe in alcun modo sulla situazione venutasi a creare dopo la citata sentenza della Corte costituzionale;

è parere degli interroganti che sarebbe necessario procedere ad una sospensione degli sfratti anticipando, in questo, quanto già previsto dalla riforma delle locazioni in corso di approvazione. In questo modo si risponderebbe alla emergenza abitativa che rischia di esplodere nelle aree urbane e si eviterebbe l'esecuzione di sfratti senza criteri oggettivi e soggettivi che in questo caso favorirebbe le azioni di rilascio derivanti da processi speculativi e non da motivazioni di necessità accertata —:

se non ritengano opportuno e necessario emanare un provvedimento urgente di sospensione degli sfratti attraverso la non concessione della forza pubblica, fatta eccezione per quelli motivati da necessità accertata, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma delle locazioni e comunque almeno fino al 31 gennaio del 1999. (3-02990)

(2 novembre 1998)

**PROPOSTE DI LEGGE: SCOCA ED ALTRI; PALUMBO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; JERVOLINO RUSSO ED ALTRI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; POLI BORDONE ED ALTRI; MUSSOLINI; BURANI PROCACCINI; CORDONI ED ALTRI; GAMBALE ED ALTRI; GRIMALDI, SAIA ED ALTRI, MELANDRI ED ALTRI; SBARBATI; PIVETTI; TERESIO DELFINO ED ALTRI; CONTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI; PROCACCI E GALLETTI; MAZZOCCHIN ED ALTRI: INTRODUZIONE DELL'ARTICOLO 235-BIS DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE (414-616-816-817-958-991-1109-1140-1304-1365-1488-1560-1780-2787-3323-3333-3334-3338-3549-4755)**

**(A.C. 414 — sezione 1)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita finalizzate alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità che si manifestano nella donna, nell'uomo o nella coppia, volte a facilitare la procreazione, qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei, tutelando il diritto dei soggetti coinvolti.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita

finalizzate alla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità che si manifestano nella coppia qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati.

2. Sono tutelati i diritti di tutti i soggetti coinvolti: donna, uomo ed embrione.

**Testo alternativo del relatore di minoranza Cè.**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO DELLA COMMISSIONE 1. 40.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , in particolare del concepito.

\* **0. 1. 40. 1.** Mantovano, Burani Procaccini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* in particolare del concepito.

\* **0. 1. 40. 2.** Cè.

*Al comma 1, sostituire le parole:* la piena tutela di tutti i soggetti coinvolti *con le seguenti:* i diritti di tutti i soggetti coinvolti, in particolare del concepito.

**0. 1. 40. 3.** Comino, Cè.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Finalità).*

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla steri-

lità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura la piena tutela di tutti i soggetti coinvolti.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora i metodi terapeutici non risultino idonei.

**1. 40.** La Commissione.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. La presente legge disciplina le tecniche e gli interventi di inseminazione artificiale, di fecondazione *in vitro*, di prelievo, trasferimento e conservazione di gameti o embrioni umani

**1. 17.** Maura Cossutta, Buffo, Saia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita per i problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano in taluno o in entrambi i coniugi, tutelando i diritti dei soggetti coinvolti, sempre che non siano proponibili adeguati metodi terapeutici.

**1. 3.** Volontè, Manzione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge disciplina le tecniche di procreazione medicalmente assistita

per i problemi di sterilità o di infertilità che si manifestano nella coppia, tutelando i diritti dei soggetti coinvolti, sempre che non siano proponibili adeguati metodi terapeutici.

**1. 8.** *(Nuova formulazione)* Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese, Conti, Massida, Gramazio, Divella, Carlesi, Filocamo, Porcu.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* La presente legge *fino a:* finalizzate *con le seguenti:* La presente legge disciplina la procreazione medicalmente assistita finalizzata.

**1. 31.** La Commissione.

*Al comma 1, dopo le parole:* La presente legge *aggiungere le seguenti:* afferma il diritto per ciascun individuo al diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche, sottolinea come detto diritto non può essere soggetto a restrizioni o limitazione alcuna, e

**1. 15.** Procacci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* le tecniche *con le seguenti:* l'accesso alle

**\*1. 18.** Palumbo, Prestigiacomio, Stagno D'Alcontres.

*Al comma 1, sostituire le parole:* le tecniche *con le seguenti:* l'accesso alle

**\*1. 36.** Mussolini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* medicalmente assistita *con le seguente:* artificiale.

**1. 6.** Procacci.

*Al comma 1, sostituire le parole:* che si manifestano nella donna, nell'uomo o nella coppia *con la seguente:* umana

**1. 19.** Valpiana, Nardini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: nella donna, nell'uomo o.*

**\*1. 14.** Cè.

*Al comma 1, sopprimere le parole: nella donna, nell'uomo o.*

**\*1. 2.** Guarino.

*Al comma 1, sopprimere le parole: nella donna, nell'uomo o.*

**\*1. 32.** Mussolini.

*Al comma 1, sostituire le parole: nella donna, nell'uomo o nella coppia con le seguenti: in uno o in entrambi i coniugi.*

**\*\*1. 5.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 1, sostituire le parole: nella donna, nell'uomo o nella coppia con le seguenti: in uno o in entrambi i coniugi.*

**\*\*1. 9.** Giacalone, Servodio, Scantamburlo.

*Al comma 1, dopo la parola: coppia aggiungere la seguente: eterosessuale.*

**1. 10.** Manzione.

*Al comma 1 sopprimere le parole: volte a facilitare la procreazione nonché le seguenti: tutelando il diritto dei soggetti coinvolti.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Sono tutelati i diritti di tutti i soggetti coinvolti: donna, uomo ed embrione.

**1. 12.** Cè.

*Al comma 1, sostituire la parola: facilitare con la seguente: favorire.*

**1. 38.** La Commissione.

*Al comma 1 sostituire la parola: facilitare con le seguenti: rendere possibile.*

**1. 11.** Cè.

*Al comma 1 sostituire la parola: facilitare con la seguente: permettere.*

**1. 20.** Valpiana, Saia, Nardini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: qualora altri metodi terapeutici risultino inadeguati o non idonei.*

**1. 33.** Mussolini.

*Al comma 1 sostituire le parole: qualora altri metodi con le seguenti: qualora i metodi*

**1. 21.** Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1 sostituire la parola: risultino con le seguenti: siano risultati*

**1. 22.** Valpiana.

*Al comma 1, sostituire la parola: diritto con la seguente: i diritti*

**1. 30.** Pivetti, Bastianoni.

*Al comma 1 sostituire le parole: dei soggetti coinvolti con le seguenti: della coppia di coniugi che ne ha fatto richiesta e del nascituro*

**1. 23.** Pivetti, Bastianoni

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* in particolare del concepito.

**\*1. 4.** Giacalone, Polenta, Cananzi, Corsini, Gambale, Soave, Guarino

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* in particolare del concepito.

**\*1. 35.** Burani Procaccini, Mantovano, Lucchese.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*1-bis.* La presente legge disciplina altresì le tecniche di manipolazione genetica e di sperimentazione sull'embrione umano.

*1-ter.* Le tecniche di cui al comma 2 sono compiute nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e della dignità umana.

**1. 13.** Taradash, Calderisi.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Definizioni).*

1. Ai fini della presente legge con "procreazione medicalmente assistita" si intende una procreazione ottenuta con modalità diverse dal rapporto sessuale e mediante atto medico, utilizzando gameti provenienti dalla coppia, di cui all'articolo 5, che ne fa richiesta. La procreazione medicalmente assistita comprende le tecniche di fecondazione in vivo e in vitro. Per "fecondazione in vivo" si intende la fecondazione di ovociti all'interno del corpo della donna. Per "fecondazione in vitro" si intende la fecondazione di ovociti al di fuori del corpo della donna.

2. Ai fini della presente legge per "gamete" si intende l'ovocita e lo spermatozoo.

3. Ai fini della presente legge per "embrione" si intende l'ovocita fecondata, capace di sviluppo, a partire dal momento della fecondazione, ovvero dalla penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita.

**1. 05.** Cè.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. L'articolo del Codice Civile è così modificato:

ART. 1. *(Capacità giuridica)* 1. Ogni essere umano ha capacità giuridica fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

**1. 03.** Cè.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

L'articolo 1 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 1. — *(Capacità giuridica)*. 1. La capacità giuridica si acquista fin dal momento del concepimento.

2. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

**1. 06.** Mantovano, Burani Procaccini, Lucchese.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Principi).*

Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

**1. 02.** Cè.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.

**\*1. 01.** Procacci.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Principi).*

1. Ciascun individuo gode del diritto inalienabile alla conoscenza delle proprie origini genetiche.

2. Il diritto di cui al comma 1 non può essere soggetto a restrizione o limitazione alcuna.

**\*1. 04.** Cè.

**(A.C. 414 — sezione 2)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Interventi contro la sterilità e la infertilità).*

1. Il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, promuove ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e dell'infertilità e favorisce gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurre l'incidenza e, ove possibile, per prevenire l'insorgenza dei fenomeni indicati. Il Ministro della sanità promuove altresì campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.

2. In relazione ai compiti affidati alle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405, nei piani sanitari regionali deve essere prevista l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di

assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Ai fini della presente legge con "procreazione medicalmente assistita" si intende una procreazione ottenuta con modalità diverse dal rapporto sessuale e mediante atto medico, utilizzando gameti provenienti dalla coppia, di cui all'articolo 5, che ne fa richiesta. La procreazione medicalmente assistita comprende le tecniche di fecondazione in vivo e in vitro. Per "fecondazione in vivo" si intende la fecondazione di ovociti all'interno del corpo della donna. Per "fecondazione in vitro" si intende la fecondazione di ovociti al di fuori del corpo della donna.

**2. 2.** Cè.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Ai fini della presente legge per "gamete" si intende l'ovocita e lo spermatozoo.

**2. 3.** Cè.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Ai fini della presente legge per "embrione" si intende l'ovocita fecondata, capace di sviluppo, a partire dal momento della fecondazione, ovvero dalla penetrazione dello spermatozoo nell'ovocita.

**2. 4.** Cè.

*Al comma 1 premettere le parole: Il Governo, sentiti i Ministri competenti ed in particolare.*

**2. 5.** Manzione.

*Al comma 1 primo periodo, dopo la parola sanità: sopprimere la parola: sentito.*

**2. 6.** Manzione.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cause patologiche con le seguenti: cause anatomo-funzionali.*

**2. 1.** Lucchese, Giovanardi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ambientali aggiungere le seguenti: e alimentari.*

**2. 7.** Cé.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ambientali aggiungere le seguenti: anagrafiche, sugli stili di vita*

**2. 8.** Valpiana, Nardini.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 9.** Pivetti, Bastianoni.

**(A.C. 414 — sezione 3)**

**ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*(Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405).*

1. All'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità provvede, altresì, d'intesa con il servizio sociale competente per territorio, a fornire un'informazione adeguata sulle opportunità e sulle procedure per l'adozione o per l'affidamento familiare ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3.**

*Al capoverso, sostituire la parola: adeguata con la seguente: completa*

**3. 3.** Pivetti, Bastianoni.

*Al capoverso, aggiungere in fine le parole: sia nazionale che internazionale.*

**3. 1.** Manzione.

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché ad offrire servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità.*

**3. 4.** *(Nuova formulazione)* Pivetti, Bastianoni.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1998, N. 451, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI PER GLI ADDETTI AI SETTORI  
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DELL'AUTOTRA-  
SPORTO (5544)**

**(A.C. 5544 - sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA  
COMMISSIONE**

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

*(Allineamento aliquote contributive per le  
aziende di trasporto).*

1. Per l'anno 1998, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico delle predette aziende

sono rideterminate con riferimento a quelle medie del settore industriale, nei limiti dell'importo di lire 300 miliardi.

2. Alle minori entrate per l'INPS derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a lire 73 miliardi, mediante utilizzo delle somme residue per il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, nonché per il prepensionamento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 88 miliardi, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 9 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 130 miliardi, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 2.

*(Oneri indiretti in materia di autotrasporto).*

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, sono elevati rispettivamente a lire 35.500 e lire 71.000 per il periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere è determinato in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive per l'utilizzazione delle risorse assegnate con il presente articolo, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari complessiva-

mente a lire 140 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

#### ARTICOLO 3.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 5544 - sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « rideterminate con riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « ridotte mediante allineamento »;*

*al comma 2, le parole: « somme residue per il prepensionamento di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « disponibilità*

in conto residui dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 "Pensionamenti anticipati", capitolo 3662, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 7, del ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, dopo le parole: « n. 556, » sono inserite le seguenti: « recante disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rilevante fenomeno infortunistico, » sono soppresse; e la parola: « rideterminati » è sostituita dalla seguente: « ridotti »;*

*al comma 3, le parole: « Per l'anno 1999 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 1998 è assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, ».*

**(A.C. 5544 – sezione 3)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

**1. 7.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 8.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 1, sostituire le parole: in attesa con le seguenti: nelle more.*

**1. 1.** Bocchino, Savarese.

*Al comma 1, dopo le parole: servizi di trasporto aggiungere le seguenti: e dei lavoratori del settore*

**1. 12.** Boghetta

*Al comma 1, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: e acquisito il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari.*

**1. 6.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 1, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: e sentite le competenti commissioni parlamentari.*

**1. 5.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 1, sostituire le parole: ridotte mediante allineamento con le seguenti: sono rideterminate, in loro favore, con riferimento.*

**1. 2.** Bocchino, Savarese.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. Al fine di migliorare le aree urbane, le risorse previste dall'articolo 6, comma 3 del decreto — legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1989, n. 205, possono essere destinate anche a tramvie ed altri sistemi di trasporto rapido di massa, nonché al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 22.*

**1. 11.** Mammola.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 9.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 2, sostituire le parole :Alle minori entrate con le seguenti: Ai minori introiti.*

**1. 3.** Bocchino, Savarese.

*Al comma 2, sostituire la parola : derivanti con le seguenti: che derivano.*

**1. 4.** Bocchino, Savarese.

*Al comma 2, dopo le parole: l'autorizzazione di spesa aggiungere le seguenti: per il prepensionamento*

**1. 13.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 10.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale).*

1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e le compensazioni previste nei relativi contratti di servizio, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. I contratti di servizio di cui al comma 1 sono soggetti all'imposta di registro a tassa fissa ed esenti da diritti di segreteria.

3. È effettuato a titolo gratuito, con esenzione da ogni imposta e tassa, il trasferimento dallo Stato alle regioni di beni

e degli impianti delle Ferrovie indicate all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 422 del 1997.

**1. 01.** Angelici.

ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Disposizioni in materia di pagamento dei premi INAIL).*

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti alle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 giugno 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, come modificato dal decreto 14 maggio 1998, è effettuato ai sensi dell'articolo 59, comma 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

**2. 11.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole per conto di terzi aggiungere le seguenti: previsti a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate.*

**2. 12.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola : elevati con la seguente: aumentati.*

**2. 1.** Bocchino, Savarese.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.*

*Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 70 miliardi.*

**2. 3.** Bocchino, Savarese.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.*

*Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 60 miliardi.*

**2. 4.** Bocchino, Savarese.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.*

*Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 40 miliardi con le seguenti: 50 miliardi.*

**2. 5.** Bocchino, Savarese.

*Sopprimere il comma 3.*

**2. 14.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

« 3. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alla categoria N 3 della let-

tera c) e della categoria 0 4 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto terzi sono soggetti a riduzione compensata a decorrere dal 1 Gennaio 1999, commisurata al volume di fatturato annuale. Tali riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate alle imprese esercenti l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitino professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi e a loro cooperative o consorzi purché iscritte all'Albo.

Queste disposizioni si applicano anche alle imprese cooperative o consorzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione Europea purché in regola con la propria regolamentazione vigente in materia di accesso al mercato.

**3-bis.** La riduzione compensata di cui al precedente comma 3 si applica secondo le percentuali rapportate ai seguenti scaglioni di fatturato annuo:

da 100 a 200 milioni di lire riduzione del 10 per cento;

da 200 a 400 milioni di lire riduzione del 15 per cento;

da 400 a 800 milioni di lire riduzione del 20 per cento;

da 800 a 1.500 milioni di lire riduzione del 25 per cento;

oltre 1.500 milioni di lire riduzione del 30 per cento.

Il fatturato di cui al comma 3 deve essere inteso realizzato sulle tratte autostradali in gestione ad ogni singola società concessionaria.

**3-ter.** Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 3-bis

le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

*3-quater.* Eventuali altre forme di riduzione in essere per le imprese di auto-transporto che siano in vigore alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono applicabili esclusivamente ai soggetti di cui al precedente comma 3 ».

**2. 16.** Mammola.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: assegnato con la seguente attribuito.*

**2. 9.** Bocchino, Savarese.

*Al comma 3, primo periodo sostituire le parole : anche con riferimento con le seguenti: con esclusivo riferimento.*

**2. 20.** Mammola.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: con riferimento con le seguenti: relativamente.*

**2. 7.** Bocchino, Savarese.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse con le seguenti: da realizzare mediante l'introduzione, attraverso convenzioni da stipulare entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, di un sistema di riduzioni compensate sui pedaggi autostradali.*

**2. 18.** Mammola.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: da concludersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto e nelle quali siano previste riduzioni com-*

*pensate dei pedaggi autostradali per i veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate.*

**2. 17.** Mammola.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma.*

**2. 8.** Bocchino, Savarese.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da entro quindici giorni fino a: presente articolo con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto emana con apposito decreto norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali per consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo.*

**2. 21.** Mammola.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: dei criteri fino alla fine del comma con le seguenti: della necessità di favorire attraverso riduzioni compensate dei pedaggi autostradali la crescita delle imprese anche attraverso la costituzione di cooperative e consorzi e mediante sconti legati al fatturato concessi a tutti i veicoli commerciali aventi massa complessiva superiore alle 12 tonnellate.*

**2. 19.** Mammola.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'erogazione della somma di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione al Parlamento, da parte del comitato centrale medesimo, di una relazione che specifichi l'utilizzo della somma assegnata con il decreto — legge 27 maggio 1998, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 1998,

n. 245, recante « Misure urgenti per l'autotrasporto ».

**2. 15.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Al comma 4, sostituire le parole: All'onere derivante con le seguenti: Alle spese derivanti.*

**2. 10.** Bocchino, Savarese.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).*

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

*Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 3.*

**2. 02.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali).*

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante

corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 01.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART 2-bis.

*(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche).*

1. I commi 31 e 32, dell'articolo 5, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono abrogati.

2. Per le imprese che esercitano attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e che posseggono un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al numero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori medesimi.

3. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo, sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato, alle regioni a statuto ordinario.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 03.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione).*

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa sul gasolio per autotrazione, è ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

**2. 04.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Premi assicurativi).*

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante

corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 05.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Albo nazionale degli autotrasportatori).*

I componenti del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, sono confermati fino alla data del 31 dicembre 1999.

**2. 06.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Modifica al decreto 4 dicembre 1998).*

All'articolo 2, comma 3, del decreto 4 dicembre 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 1998, n. 295, dopo le parole : « di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara, e Parma-Fontevivo) », sono inserite le seguenti: « nonché ai *terminals* intermodali della regione Lombardia (Busto Arsizio, Milano-Rogoredo, Milano-Smistamento) ».

**2. 07.** Ciapusci, Bosco, Chincarini, Covre.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1342 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AUSTRALIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE, FATTO A ROMA IL 13 SETTEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3500)*

*(A.C. 3500 — sezione 1)*

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993.

*(A.C. 3500 — sezione 2)*

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.